

COMUNE DI PREDOSA

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI
DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE
GIOCHI

(COMPOSTO DI N. 13 ARTICOLI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 29/08/2014

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

CAPO II - SALE GIOCHI

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 5 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

ART. 6 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DA SALE GIOCHI

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER APERTURA SALA GIOCHI

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 10 - ORARI

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 12 - ORARI

CAPO V - SANZIONI

ART. 13 - SANZIONI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

ART. 2

OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.
2. Il Comune di Predosa, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:
 - a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati.
2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici.

6. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.u.l.p.s. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimati dalla Questura di Alessandria.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 6 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

CAPO II **SALE GIOCHI**

ART. 4

CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m 400 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali o case di cura, biblioteche ed oratori. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale e sino a 100 metri non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili, nonché dell'area sopra individuata. Detta distanza è misurata con un margine di tolleranza non superiore al 3%;

b) deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R. 8/2/2010 nr. 85-13268;

c) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge

13/89;

d) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;

e) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato;

f) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;

g) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di *dehors* esterni all'esercizio;

h) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitativa;

ART. 5

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 6

OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

1. I titolari degli esercizi di sala giochi hanno l'obbligo di:

a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Alessandria;

b) apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità - che riporti la seguente dicitura: "*SE PER TE GIOCARE È DIVENTATO QUALCOSA DI SIMILE AD UN'OSSessione, SE NON È PIÙ SOLO PIACEVOLE, SE STAI PERDENDO PIÙ DENARO DI QUANTO VORRESTI, SE RITIENI DI AVERE QUALCHE PROBLEMA CON IL GIOCO, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO GRATUITO. CHIAMA L'ASL AL N. 0131.306317*".

c) Impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;

- d) Rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

ART. 7

PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. Per l'apertura o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.u.l.p.s.), approvato con R.d. 18/6/1931 nr. 773.
2. L'esame della domanda di apertura o di trasferimento è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a. certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità degli impianti ivi installati
 - b. planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto alla lett. b) dell'art. 4;
 - d. dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui alla lettera c) dell'art. 4;
 - e. la documentazione di cui alla lettera e) dell'art. 4;
 - f. atto d'impegno del titolare alla applicazione delle misure di cui all'art. 6 lett. b).
3. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con riferimento agli articoli 11 e 92 del tulp e alla legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.

ART. 8

ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall' esercente entro i limiti compresi tra le h. 12.00 e le h. 24.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2.
2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 14.00 e le h. 22.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 9

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
 - a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi

alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 10

ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 14.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 22.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11

CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10 previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio ed a condizione che:

a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 12

ORARI

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi del precedente art. 11, è consentito tra le 14.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 22.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

CAPO V

SANZIONI

ART. 13

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre

disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (*Testo Unico Enti locali*).

2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.